

Convenzione attiva con l'ASST di Mantova per esami di laboratorio

TRA

L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda") con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - C.F. e P. IVA 09315660960, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott. Marco Bosio**

E

l'ASST Mantova (di seguito indicato come "ASST Mantova") con sede in Mantova - 46100, Strada Lago Paiolo, 10 - C.F. e P. IVA 02481840201- rappresentata dal Direttore Generale, **Dott.ssa Mara Azzi**

PREMESSO CHE

- L'ASST Mantova ha manifestato la necessità di rinnovare la convenzione avente ad oggetto l'esecuzione di esami di laboratorio;
- l'ASST Niguarda, attraverso la S.C. Analisi Chimico Cliniche e la S.C. Microbiologia Clinica, possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare tali esigenze;
- l'art. 15 della legge n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'art. 1, commi 2 e 3, della Legge Regionale n. 30/2006, e s.m.i., al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale ed al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti, prevede la possibilità che gli enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli enti del Servizio Sanitario Regionale, possano svolgere tra loro le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi mediante la stipula di apposite convenzioni che regolino i rapporti reciproci, con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione e compensi

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di esami di laboratorio, secondo quanto contenuto nell'**Allegato 1** parte integrante della presente convenzione.

Per l'attività di cui sopra verrà applicato il **Nomenclatore Tariffario Regionale** vigente al momento della richiesta dell'esecuzione dell'esame.

L'ASST Niguarda si riserva di procedere all'esecuzione di ulteriori indagini diagnostiche strumentali o di laboratorio laddove tali ulteriori approfondimenti risultino indispensabili per il corretto trattamento del caso.

Tali ulteriori esami verranno fatturati alla tariffa prevista dal **Nomenclatore Tariffario Regionale** vigente al momento dell'esecuzione.

L'ASST Niguarda inoltre mette a disposizione dell'ASST Mantova un sistema di collegamento informatico per rendere disponibili i referti tramite accesso al portale dedicato.

I costi per la realizzazione del collegamento risultano essere i seguenti:

- Costo per attivazione del servizio: € 2.000,00 + IVA;
- gestione annua: **1.500€** +IVA (con decorrenza all'attivazione del servizio).

L'ASST Mantova dovrà comunicare, tramite apposita modulistica, tutte i dati necessari al fine di configurare i propri referenti che saranno abilitati alla fruizione del collegamento stesso.

Art. 2 - Modalità operative

L'ASST Mantova si impegna a concordare direttamente con il direttore della struttura sanitaria dell'ASST Niguarda o di un suo delegato le modalità di invio dei campioni, sia con riferimento alle istruzioni di preanalitica (materiale idoneo, stabilità del campione, tempi e modalità di conservazione e trasporto dei campioni) sia con riferimento ai tempi e modalità di trasporto con relativo monitoraggio della temperatura.

Art. 3 - Doveri dell'ASST Niguarda

L'ASST Niguarda, sotto la responsabilità del direttore della Struttura coinvolta, avvalendosi dei propri dirigenti medici si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti. In ogni caso l'attività verrà effettuata **in orario di servizio**.

L'ASST Niguarda si rende disponibile a fornire annualmente autocertificazione in merito alla esecuzione di CQI di terza parte e alla partecipazione a programmi di VEQ e, su richiesta del laboratorio di Mantova, le performance ottenute.

Art. 4 - Doveri dell'ASST Mantova

L'ASST Mantova si impegna a rispettare le istruzioni ricevute dalle Strutture coinvolte, sia con riferimento alle istruzioni di preanalitica, che alle modalità di trasporto e conservazione dei campioni da analizzare.

Art. 5 - Rendicontazione e fatturazione

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'ASST Niguarda e dell'ASST Mantova.

Con riferimento alle modalità di emissione delle fatture da parte dell'ASST Niguarda, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (L. 205 del 27/12/2017) in materia di emissione e trasmissione degli Ordini elettronici, l'ASST Mantova, appartenendo al Sistema Sociosanitario

Lombardo dichiara di adeguarsi alle Linee guida regionali v2.0 del 30.06.2021 (par. 8.2 Ordini elettronici relativi a partite intercompany) pertanto, trasmetterà all'ASST Niguarda, tramite il Nodo Smistamento degli ordini NSO, gli ordini di acquisto in formato elettronico. L'ordine, dovrà essere esclusivamente **un ordine a convalida** successivo all'emissione della fattura.

Il **pagamento** delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

Art. 6 – Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione

Il presente accordo ha la seguente **durata**: data di sottoscrizione fino al **31/12/2024**.

Le parti convengono che, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi, i pregressi rapporti verranno regolati, ai sensi del presente accordo, a partire dal 01/04/2023.

La convenzione potrà essere **rinnovata** per iscritto, mediante formale richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante, da inviare all'indirizzo e-mail convenzioni@ospedaleniguarda.it della S.S. Area Privata, oppure tramite posta elettronica certificata.

La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data l'ASST Niguarda potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere **disdetta** in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo tramite posta elettronica certificata con preavviso di 30 giorni, fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili.

L'ASST Niguarda si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 5.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla **revisione** delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova convenzione o di atto integrativo.

Art. 7 - Assicurazione

L'ASST Niguarda, in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa.

Art. 8 – Trattamento dei dati

Ai fini della presente convenzione, l'ASST Niguarda accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è titolare l'ASST Mantova, e di cui gli incaricati dell'ASST Niguarda vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione.

Le Parti, in caso di trattamento di dati personali e/o appartenenti a categorie particolari di dati relativi alla presente convenzione, garantiscono il rispetto della normativa prevista in materia di protezione dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati") e dal D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come modificato dal D.Lgs. 101/2018 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Nel caso in cui i dati relativi al presente contratto vengono trattati da entrambe le parti, la titolarità è condivisa tra le stesse e gli operatori devono ritenersi incaricati del trattamento osservando le regole previste dal Codice della Privacy.

L'ASST Mantova e l'ASST Niguarda si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

Art. 9 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Codice di Comportamento

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012, assorbiti nei rispetti PIAO vigenti, e Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Codici di Comportamento da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto:

- ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.

Le spese inerenti l'imposta di bollo sono a carico dell'ASST Mantova.

Art. 11 - Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sarà quello di Milano.

ASST MANTOVA
IL DIRETTORE GENERALE
Mara Azzi

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Bosio

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.

Direzione Amministrativa
S.S. Area Privata
Alberto Russo

4 di 4

Responsabile del procedimento: Michela Lorusso
Responsabile dell'istruttoria: Michela Lorusso tel 02.06444.3413

PEC: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
E-mail: convenzioni@ospedaleniguarda.it
E-mail: michela.lorusso@ospedaleniguarda.it
Tipologia convenzione: Ic-io

Esami da convenzionare con ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda nel 2023 - 2024

ANALISI OGGETTO di CONVENZIONE	Fabbisogno stimabile dalle richieste effettuate nel 2022
Ab Ameba	9
Ab Aspergilli (precipitine)	56
Ab Bartonella IgG	74
Ab Bartonella IgM	77
Liquor Ab Borrelia IgG	1
Liquor Ab Borrelia IgM	1
Ab Coxsackie B (Coxsackie B Virus -anticorpi IgG e IgM)	71
Ab ECHO virus IgM	36
Ab ECHO virus IgG	44
Ab febbre Q (COXIELLA BURNETII anticorpi IgG-IgM)	15
Ab GAD	163
Ab HTLV1-2	5
Ab Herpes1-2 IgG (sinonimi: HSV Ab; HSV I e II; anti HSV)	5
Ab Herpes1-2 IgM (sinonimi: HSV Ab; HSV I e II; anti HSV)	2
Ab Herpes 6 IgG	4
Ab Herpes 8 (HERPES VIRUS 8 anticorpi)	3
Ab Parvovirus B19 IgG	119
Ab Parvovirus B19 IgM	118
Ab ASPERGILLUS (precipitine)	145
Clozapina	30
EMA G (Ab Endomisio IgG)	4
Eritropoietina	276
HBsAg quantitativo (esclusivamente per HBV DNA farmaco-resistenza)	4
HBV DNA Farmaco-resistenza	8
HDVAb IgM (Ab Delta)	21

Herpes Virus 6 Genoma	9
Herpes Virus 8 Genoma	26
IgG (sottoclassi)	53
JCV Genoma- ricerca su liquor (sinonimo Polioma virus)	2
Micofenolato	30
Paracetamolo	8
Porfirine totali urinarie	7
Salicilati	1
Testosterone libero	358
VDRL nel liquor (RPR/VDRL nel liquor)	1
Vitamina B1	101
Vitamina B6	220
Vitamina C	244
Varicella Zooster Genoma	1
Epatite E anticorpi (con eventuale test di conferma)*	5
Epatite E Genoma	5
Ac. Omovanillico	5
Adrenalina	245
Dopamina	8
Ac. 5 OH 3 indolacet.	36
Metanefrina	55
Noradrenalina	246
Vitamina A	42
Vitamina E	42
Ac. vanilmandelico	61
Anticorpi SARS Cov-2	30
Genoma Virus Epatite Delta	20